QUESTIONE GIUSTIZIA

SOMMARIO N. 4, 1985

Avvertenza	pag.	Ш
Ricordo di Marco Ramat	»	711
Questi fantasmi, di Marco Ramat	»	713
Debolezza della difesa, di Marco Ramat	»	721
Leggi e istituzioni		
Poteri del Csm e poteri del presidente del Csm circa la for- mazione e la modificazione dell'ordine del giorno delle sedute, di <i>Alessandro Pizzorusso</i>	»	727
Criminalità organizzata, diritto premiale e uscita dall'emergenza, di <i>Amos Pignatelli</i>	»	745
Dichiarazioni dei « pentiti » e problema della prova, di Guido Neppi Modona	»	766
Giornalisti, Loggia P2 e muro del silenzio, di <i>Emilio R.</i> Papa	»	778
Prassi e orientamenti		
Garanzie dei cittadini e controllo dei poteri nella giurisdizione civile, di Marco Pivetti e Giuseppe Soresina	»	781
Giudice penale e servizi segreti. Brevi note sullo stato della questione, di Rosario Minna	»	790

poli, di Carlo Di Casola, Paolo Mancuso, Raffaele Marino, Alessandro Pennasilico, Carlo Spagna e Fabio Vi-		00=
parelli Spunti sul reato di violazione degli obblighi di assistenza	pag.	805
familiare di fronte alla famiglia in crisi, di Eugenia		
Del Balzo	»	811
Speciale: Diritto e giuristi di fronte al tema della pace		
Introduzione, di Vincenzo Accattatis e Domenico Gallo	»	815
I. Disarmati di tutto il mondo uniamoci (da un intervento		005
di Norberto Bobbio)	»	825
II. La sovranità limitata e le sue implicazioni sull'assetto istituzionale (da un intervento di Raniero La Valle)	*	830
III. Pace, missili e principi costituzionali (Il problema della		
doppia chiave e la questione-cardine della sovranità)	>>	848
IV. Un sindaco non rassegnato	*	861
V. Il diritto di resistere e un revival scelbiano	*	864
VI. La notte di Sigonella	»	873
VII. Le donne di Greenham	*	881
Giudici e Società		
Oldaler & Societa		
L'indipendenza incompiuta, ovvero la mancanza di una ade- guata cultura della giurisdizione, di Pierluigi Onorato	»	889
Gli incarichi extragiudiziari dei magistrati e in particolare		7218 10
gli arbitrati, di Alberto Maritati	>>	894
Magistrature di altri paesi		
Il governo della magistratura in Portogallo (dalla rivoluzio-		
ne liberale alla revisione costituzionale del 1982), di Guilherme F. Fonseça	»	901
Documenti	»	907
CONTROL OF TAXABLE STATE	10.00	

SPECIALE: DIRITTO E GIURISTI DI FRONTE AL TEMA DELLA PACE

INTRODUZIONE

di Vincenzo Accattatis e Domenico Gallo

« Non vi è conflitto che non possa essere risolto con le armi della ragione, specie in questo mondo in cui, a causa della interdipendenza di tutte le questioni internazionali, la violenza chiama la violenza in una catena senza fine, che ubbidisce a un'esorbitante legge del taglione ».

N. Bobbio

Necessità di un impegno di fondo dei giuristi sulle questioni di diritto internazionale

I giuristi hanno oggi di fronte a sé alcuni temi di particolare importanza: quelli attinenti alla guerra e alla pace e, più in generale, al diritto internazionale, all'esigenza che il diritto internazionale sia rispettato ¹.

La pace è possibile solo mediante accordi e rispettando sempre più e meglio i patti internazionali relativi ai limiti in cui le attività di guerra possono trovare giustificazione e le armi possono essere impiegate.

Fra i cardinali principi di diritto internazionale da rispettare vi è quello della sovranità nazionale. Un principio che soffre offesa se le legittime autorità nazionali sono espropriate di cruciali decisioni in materia di guerra e di pace; se, come accade oggi, l'Europa è disseminata di missili nucleari, ma la decisione di impiegarli non compete alle autorità nazionali. Si pone così, in modo urgente, il problema del rispetto della sovranità ².

- 1. Su questi temi così rilevanti per le sorti dell'umanità sono impegnate, com'è noto, anche le organizzazioni religiose di tutto il mondo. Da segnalare le importanti prese di posizione dell'episcopato cattolico olandese e degli Stati Uniti (per un'analisi di queste prese di posizione cfr. V. Accattatis, Il movimento della pace e le leggi internazionali sulle guerre, in Gli euromissili e la Costituzione, atti del Convegno organizzato a Comiso da Magistratura democratica, Associazione Bertold Brecht e Comitato unitario per il disarmo e la pace, Tipografia Matteo Bagliero, Comiso, 1984).
 - 2. Per un'analisi relativa all'Italia, cfr. D. Gallo, Costituzione italiana e mo-

Del diritto internazionale fanno anche parte — occorre non dimenticarlo — gli accordi per il rispetto dei diritti umani (quello di Helsinki in particolare) e gli accordi contro la tortura³.

I giuristi, dunque, e non solo quelli specializzati in diritto internazionale, devono impegnarsi a fondo su questi temi, socializzando un « sapere giuridico » che oggi troppo spesso è riguardato con indifferenza e rassegnata estraneità.

Magistratura democratica ha avvertito il significato di tale impegno. Nel suo ultimo congresso (Sorrento, gennaio 1984) ha approvato una risoluzione sul tema della pace ⁴. Ha costituito una commissione permanente di studio; ha organizzato a Comiso un convegno ⁵; ha organizzato e partecipato ad altri incontri a livello nazionale e internazionale ⁶.

Nell'accennata risoluzione congressuale è stato ricordato che nella Costituzione italiana è espresso il ripudio nei confronti della guerra offensiva e del suo uso quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Secondo la Costituzione — sono cose note, ma è utile ancora una volta ripeterle — lo stato di guerra deve essere deliberato dal Parlamento e dichiarato dal Presidente della Repubblica. Ma ciò è reso di

vimento per la pace, in questa Rivista, 1983, p. 287; Le ragioni del diritto, in atti del Convegno di Comiso, cit.

- 3. Secondo il rapporto di Amnesty International del 1984, novantotto Stati, in campo mondiale, praticano oggi la tortura: cfr. Torture in the Eighties, Amnesty International Publications, London, 1984. Gravi violazioni dell'accordo di Helsinki sui diritti umani si verificano nell'Unione Sovietica. Basti ricordare il caso denunciato recentemente da Anthony Lewis (A question of confidence, in The New York Times del 19 settembre 1985): Anatoly Koryagin, condannato a sette anni di prigion e sottoposto a tortura e ad inaudite deprivazioni per aver denunciato le violazioni dei diritti umani nei confronti dei dissidenti sovietici.
 - 4. Vedila in questa Rivista, 1984, p. 268.

5. I relativi atti sono richiamati nella nota 1.

6. La riflessione dei giuristi, avviata con il Convegno di Comiso, è proseguita attraverso incontri, convegni, dibattiti: 3 marzo 1984, convegno nazionale di Testimonianze; novembre 1985, seminario promosso dal Centro per la riforma dello Stato; dicembre 1984, convegno internazionale su « Medicina e diritto in difesa della pace »; maggio 1985, convegno dell'Unione giuristi democratici sul ruolo del

giurista nella lotta per la pace.

I giuristi sono impegnati sulla questione della pace anche in altri paesi. Basti ricordare le iniziative dei magistrati tedeschi occidentali. Essi hanno costituito un'associazione denominata « Giudici e procuratori di Stato per la pace ». L'associazione ha tenuto nei giorni 16-17 novembre 1985 il suo ultimo congresso, al quale hanno partecipato anche rappresentanti di Magistratura democratica. Anche in Olanda vi è una approfondita riflessione giuridica sull'argomento: alla questione pace la rivista giuridica olandese Neederlands Juristenblad ha dedicato un numero speciale dell'aprile 1984. Sulla stessa questione, in Belgio, il 1º marzo 1984 i giuristi democratici hanno adottato una risoluzione. Magistratura democratica è in collegamento con i movimenti esistenti in tutti questi paesi.

fatto impossibile nell'ipotesi di impiego dei missili installati in Italia, non solo per i tempi rapidissimi in cui tale decisione sarebbe presa, ma anche perché fatti recenti hanno dimostrato che l'amministrazione Reagan (dominatrice dell'alleanza) tiene in scarsissimo conto le decisioni delle autorità italiane e gli accordi internazionali.

Dopo la notte di Sigonella ⁷ l'interrogativo è assai più concreto e bruciante che in passato.

2. Occorre ripensare le antiche categorie, rimettere in questione le consolidate certezze

L'esistenza dell'arma nucleare mette in questione tradizionali categorie concettuali e giuridiche, come ci ha recentemente ricordato un prestigioso filosofo del diritto: Norberto Bobbio.

Pubblichiamo per esteso (sub I: Disarmati di tutto il mondo uniamoci) l'intervento di Bobbio a conclusione della manifestazione indetta a Milano, nell'ottobre scorso, per il quarantesimo anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni unite; ma fin da ora ci piace riprendere alcune sue fondamentali proposizioni.

« Nonostante tutte le trattative finora avvenute, gli armamenti sono... aumentati, in maniera sempre più vertiginosa, da entrambe le parti. Si assiste dunque, al di fuori del quadro istituzionale delle Nazioni unite e contro la lettera e lo spirito del suo statuto, a una corsa inarrestata verso la produzione di armi sempre più distruttive... Abbiamo tutti quanti, compresi i potenti di questo mondo, la chiara coscienza che questa corsa verso la morte deve essere arrestata...».

Ma arrestata come? La storia, in certo senso, nulla ci può insegnare, perché la situazione è unica, senza precedenti; si presenta « per la prima volta » nella storia. Dobbiamo quindi essere oggi all'altezza degli avvenimenti ripensando la storia, ma al fine di mutarne il corso in un aspetto decisivo, quello delle relazioni internazionali. L'unica lezione che la storia è in grado di darci « è che il corso delle vicende umane è dominato dalla volontà di potenza ». All'ombra del principio « se vuoi la pace prepara la guerra » gli stati hanno sempre preparato la guerra e poi l'hanno fatta. La pace perpetua, di cui hanno parlato i filosofi del passato, è sempre stata considerata sogno da visionario, ma oggi il problema che si pone è precisamente questo: di avere il coraggio dell'utopia.

7. Sulla vicenda v. *infra*, in questo « speciale », *sub* VI. Più in generale, sui comportamenti dell'amministrazione Reagan successivi al *raid* israeliano su Tunisi e al sequestro della motonave Achille Lauro, cfr. l'intervista rilasciata da V. Accattatis a *Paese sera* del 27 ottobre 1985.

Nessuno, finora, ha trovato il rimedio per impedire le guerre. L'unico rimedio che, per proteggersi dalla forza *altrui*, gli uomini, finora, hanno saputo escogitare, è stata la minaccia, o l'uso, della forza *propria*.

« Là dove non esiste una legge superiore efficace » non vi è rimedio alla logica del terrore e della guerra; eppure il rimedio « deve essere trovato », perché il prezzo della guerra, oggi, è la distruzione dell'umanità. In questo senso il realismo si sposa strettamente all'utopia.

Come fare per realizzare tale obiettivo? Occorre soprattutto prendere coscienza del problema e agire affinché gli altri, tutti gli altri, la prendano. Il messaggio che Bobbio ha lanciato è molto chiaro: « disarmati di tutto il mondo uniamoci ». In questa nuova coscienza la prospettiva della guerra non deve avere più alcuna giustificazione; deve essere considerata, sul piano internazionale, una prospettiva criminale, tenuto conto della potenza distruttiva delle armi nucleari e dei principi affermati dal Tribunale di Norimberga.

Ma « chi deve dire no alla guerra »? Evidentemente coloro che non la vogliono, che mai l'hanno voluta, « anche quando sono stati costretti a farla »: dunque la stragrande maggioranza dell'umanità.

« Vogliamo immaginare — dice Bobbio — quale sarebbe il risultato di un referendum esteso a tutti gli uomini oggi viventi sulla terra? ». Un referendum che ponesse le seguenti domande: « volete più testate nucleari o più case, più sommergibili atomici o più ospedali, più caccia da bombardamento o più scuole, più missili o più cibi per nutrire i vostri figli? ».

Ma occorre proprio immaginare un referendum? Non vi è oggi un tacito plebiscito nelle strade, per le città? Il movimento per la pace sta crescendo e deve crescere ancora. Il nostro dovere di « inermi », e pur soggetti al possibile olocausto nucleare, è di lavorare a fondo per trasformare la reazione quotidiana della gente contro la guerra in movimento sempre più consapevole ed attivo; per rimuovere quanto vi è ancora di rassegnazione; per elevare il bisogno di pace a volontà politica di pace, capace di obbligare i potenti del mondo ad intendere ragione.

Perché non è vero che la guerra è come un terremoto. « I grandi signori della politica — dice Bobbio — non sono forze della natura », ma della storia, cui è necessario contrapporre « la visione di una storia nuova ».

3. Occorre credere nel diritto internazionale e rispettarlo

Sia ben chiaro: il nostro discorso non vuol adagiarsi in una manichea contrapposizione di « buono » e « cattivo » nello scenario internazionale. Al contrario, siamo perfettamente consapevoli che torti e vio-lazioni vi sono da parte di entrambe le potenze che si contrappongono. Se il nostro discorso si incentra sull'amministrazione Reagan (come peculiare politica degli Stati Uniti), ciò avviene per due ragioni: da un lato perché le azioni di questa parte ci coinvolgono più direttamente, ponendo problemi che toccano la nostra sovranità nazionale; dall'altro perché, quali che siano le violazioni da parte dell'Unione Sovietica — e violazioni gravi certamente vi sono —, noi dobbiamo esigere che il mondo occidentale, che si richiama al rispetto delle *rules of law*, dia, comunque, esempio di volontà di pace e di osservanza delle norme della comunità internazionale. In questo spirito vanno intese le rapide considerazioni che seguono.

In un discorso pronunciato in un'assemblea di studenti in legge dell'Università di Notre Dame a South Bend (Indiana), qualche mese prima delle ultime elezioni presidenziali, Walter F. Mondale ha accusato l'amministrazione Reagan di non rispettare le leggi, precisando che il problema del rispetto della legalità sarebbe diventato una delle principali questioni della campagna elettorale. « Qualche volta — egli ha testualmente detto — mi accade di pensare che, per questa amministrazione, eseguire le leggi significa distruggerle » ⁸. E Mondale, nel suo discorso, non è rimasto nel generico, ma ha indicato specifiche violazioni e distorsioni della legalità, interna ⁹ e soprattutto internazionale: dalle iniziative segrete di guerra contro il Nicaragua (le mine messe dalla Cia nei porti) ¹⁰

8. Il discorso di Mondale è stato riportato dai principali quotidiani americani.
9. Basti ricordare le direttive date dall'amministrazione per la disapplicazione delle leggi e dei regolamenti posti a protezione della salute dei cittadini, della salute dei lavoratori in fabbrica, dei diritti delle minoranze, ecc.

10. Esponenti del partito democratico hanno reagito vivacemente alla notizia delle mine poste dalla Cia in Nicaragua. Thomas P. O'Neill, speaker della Camera dei rappresentanti, ha chiesto all'House Foreign Commettee di stabilire se, agendo come ha agito, Reagan abbia violato il War Powers Act del 1973. Sullo stesso tema il parlamentare democratico David E. Bonior ha affermato: «L'amministrazione ha consumato una flagrante violazione della legge internazionale, un atto di guerra e di terrorismo ». Tredici rappresentanti democratici del House Judiciary Committee hanno chiesto all'Attorney General, William French Smith, di nominare un procuratore speciale con l'incarico di indagare e « se necessario procedere » contro Reagan ed altri esponenti dell'amministrazione coinvolti nell'iniziativa delle mine. Il candidato democratico alla presidenza, Jesse L. Jackson, ha chiesto l'impeachment di Reagan.

Reazioni di sdegno sono venute anche dal partito repubblicano. Basti considerare che, per stigmatizzare il comportamento dell'amministrazione, la Camera dei rappresentanti ha approvato una mozione di condanna con 281 voti a favore e 111 contro; il Senato, a maggioranza repubblicana, ha approvato una analoga mozione con 84 voti a favore e 12 contro.

La condanna dell'amministrazione è venuta anche dalle chiese. Dalla Catholic Conference, dall'Episcopal Church, dall'Union of American Hebrew Congregations,

al diniego della competenza della Corte costituzionale di giustizia dell'Aja ¹¹.

L'invasione di Grenada, da un lato, il ritiro dalla Corte dell'Aja e

dalla United Methodist Church, dalla American Lutheran Church e da altre organizzazioni religiose.

Nei primi di aprile si è avuta condanna da parte di Egitto, India, Olanda, Francia e altre nazioni, con particolare riferimento all'esigenza del libero commercio e della libera navigazione. L'8 aprile è intervenuta condanna da parte del gruppo internazionale « Contadora », composto, com'è noto, da Messico, Venezuela, Colombia e Panama. Con l'ovvio voto contrario degli Stati Uniti, anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione di condanna.

11. Grande è stata la reazione, anche negli Stati Uniti, quando l'amministrazione Reagan ha deciso di negare la giurisdizione della Corte mondiale. Come un ufficiale americano ha deciso la distruzione di un villaggio vietnamita per cercare di salvarsi — ha scritto, ad esempio, Richard H. Ullman sul New York Times così, con la pretesa di voler impedire « strumentalizzazioni », l'amministrazione Reagan ha deciso di boicottare la Corte mondiale. Secondo Anthony Lewis, rifiutando la giurisdizione della Corte mondiale, l'amministrazione Reagan ha offeso il sentimento di giustizia di ogni americano. Spettacolo umiliante, una vera « disgrazia », secondo il professore di diplomazia e di diritto internazionale presso la Columbia University, Oscar Schachter. «Fino ad oggi — egli ha osservato — ogni presidente degli Stati Uniti si era fatto un punto d'onore di rispettare, consolidare e sostenere l'autorità della Corte mondiale ». Anche il professor Richard Gardner, dell'American Society of International Law, ha criticato l'iniziativa degli Stati Uniti volta a sottrarsi al giudizio della Corte mondiale dell'Aia: « credo che mai si sia verificato — ha asserito — che uno Stato abbia preteso sottrarsi alla giurisdizione della Corte alla vigilia del processo».

Il primo rovescio gli Stati Uniti lo ebbero il 1º maggio 1983, quando la Corte emise una pronuncia preliminare di urgenza (provisional measure) con cui ordinò di cessare immediatamente la posa delle mine nei porti del Nicaragua, contemporaneamente affermando (ed è l'affermazione più importante sul piano dei principi) che la indipendenza politica del Nicaragua, come quella di ogni altro Stato, deve essere pienamente rispettata e non messa in pericolo da iniziative militari o paramilitari («The right to sovereignity and to political indipendence possessed by the Republic of Nicaragua... should be fully respected and should not in any way be jeopardized

by any military and paramilitary activities...»).

Il 18 gennaio del 1984 l'amministrazione Reagan ha deciso di abbandonare il processo. Nel documento, che si legge sul New York Times del giorno successivo, l'amministrazione afferma che la decisione del 26 novembre 1983, con la quale la Corte aveva deciso di avere competenza in materia, « è contraria alla legge ed ai fatti ». Il conflitto esistente in Centramerica — afferma l'amministrazione — non può essere ridotto ad una « disputa legale », essendo invece un fatto di guerra... Il ricorso del Nicaragua sarebbe da giudicare nient'altro che una « sfacciata strumentalizzazione della Corte mondiale per scopi politico-propagandistici » e torto fondamentale della Corte sarebbe stato di non essersi accorta di tale strumentalizzazione e di essere divenuta « passivo strumento di propaganda antioccidentale ». Si dimentica, nel dir questo, che ad approvare detta pronuncia sono stati giudici che certo non possono essere sospettati di preconcetta ostilità verso gli Stati Uniti: il giudice inglese Robert Jennings, quello francese Guy Ladreit, quello tedesco occi-

dall'Unesco, dall'altro, sono segni evidenti dell'affermarsi di un'ideologia di « deregolazione » nei rapporti internazionali ¹². Ma il comportamento più grave degli Usa è certamente quello che riguarda il Nicaragua. Il clamore suscitato dalle notizie della guerra segreta della amministrazione Reagan — ha scritto Anthony Lewis sul New York Times — potrebbe far pensare ad un episodio isolato di violazione del diritto internazionale, ma non è così; le mine nei porti del Nicaragua sono da considerare parte integrante di una generale concezione della politica internazionale dell'amministrazione.

Tale concezione ha i suoi teorici. Una larga pubblicistica, coerente con una sociologia alla Robert K. Merton ¹³ e strettamente collegata alla destra americana, è impegnata a sostenere l'esigenza del non rispetto del diritto in determinate occasioni. Esemplare di questo tipo di pubblicistica è l'articolo di George F. Will, *The perils of excessive legality*, apparso su *Newsweek*. A ben considerare — scrive Will — Reagan è fin troppo

dentale Herman Mosler, quello italiano Roberto Ago; tutti esperti di diritto internazionale.

12. Con riferimento alla invasione di Grenada, di cui l'amministrazione Reagan continua, ancor oggi, a gloriarsi, è illuminante la lettura del libro di Hugh O'Shaughnessy, Grenada: Revolution, Invasion and Aftermath, Hamish Hamilton, 1984. O'Shaughnessy, osservatore imparziale, corrispondente del Financial Times e dell'Observer in America Latina e Caraibi, con dati accurati e precise argomentazioni, ha sostenuto che l'invasione di Grenada altro non è stata se non un'azione di tipo « imperiale » volta a consolidare l'egemonia degli Stati Uniti nella regione.

Per una precisa informazione circa le iniziative della destra americana per ottener il ritiro dall'Unesco degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, cfr. L'offensive de la droite américaine contre les Nations unies, in Le Monde Diplomatique, ottobre 1985; Les naufrageurs de l'Unesco, ivi, aprile 1985; United States Withdrawal from Unesco, in Subcommittees on human rights and international organisations, House of Representatives, 98th Congress, seconda sessione, 25 aprile-26 maggio 1984 (U.S.

Government Printing Office, Washington, 1984, pp. 81-83).

L'uscita dall'Unesco si inquadra (come l'abbandono del giudizio davanti alla Corte mondiale) in una strategia di screditamento delle istanze internazionali (Organizzazione delle Nazioni Unite e sue emanazioni). L'attacco contro le Nazioni Unite è nel programma dell'Heritage Foundation, potentissima organizzazione (bilancio annuale di oltre 10 milioni di dollari) molto ascoltata dall'amministrazione Reagan. «Un mondo in cui non ci siano le Nazioni Unite sarebbe certamente un mondo migliore»: è un'affermazione contenuta nei documenti della Heritage Foundation (cfr. L'offensive de la droite américaine contre les Nations unies, in Le Monde Diplomatique, cit.). Un duro attacco contro le Nazioni Unite è stato recentemente portato da George F. Will nell'articolo Celebrating a Smaching Failure, apparso sul numero del 28 ottobre 1985 di Newsweek: secondo l'autore, le Nazioni Unite rappresentano un flagrante insuccesso e devono essere smantellate (shut down) prima che distruggano ogni cosa che, nel mondo, abbia valore.

13. Eléments de méthode sociologique (saggi tratti da Social Theory and Social Structure), Paris, Librarie Plon, 1953, p. 153, ove l'affermazione che « il boss toglie il paris delli imperiale la libraria delli libraria delli la libraria delli libraria d

il potere dagli impacci della legalità e lo fa funzionare in modo efficiente ».

rispettoso della legalità internazionale; deve rispettarla di meno. L'intervento degli Stati Uniti a Grenada, ad esempio, è da giudicare utile e necessario, benché Grenada fosse uno stato sovrano e benché il Congresso degli Stati Uniti, depositario di tale potere, non avesse dichiarato guerra a Grenada.

Al fondo dell'articolo di Will sta un interrogativo antico: che senso ha il diritto internazionale se non vi è un'autorità dotata dei necessari poteri per farlo rispettare? Ma la risposta in realtà esiste, almeno per chi crede nel diritto più come consenso che come forza. Il diritto internazionale vive, anzitutto, nella dimensione del generalizzato consenso; in ultima analisi, il diritto internazionale si regge sul consenso della pubblica opinione mondiale. Coloro che vogliono che il diritto internazionale viva lavorano perché nei confronti delle istanze internazionali (Nazioni Unite, Corte mondiale dell'Aja, ecc.) il consenso si accresca; quelli che vogliono che deperisca (e si torni, per tal via, alla legge della giungla) lavorano, invece, come George Will, in senso contrario 14.

In tema di installazione di missili: una « dissenting opinion » nell'ambito della Corte costituzionale della Repubblica federale tedesca

Fra i documenti di questo « speciale » viene pubblicata la dissenting opinion espressa dal giudice Mahrenholz (sub III: Pace, missili e principi costituzionali) della Corte costituzionale tedesca nei confronti della sentenza 18 dicembre 1984 con cui la Corte stessa ha ritenuto legittima la decisione del governo di schierare, sul territorio della Repubblica federale, missili nucleari americani a disposizione della Nato.

Secondo il giudice Mahrenholz sarebbe stata necessaria una legge, visto che una tale decisione involge « il trasferimento di un diritto di sovranità ».

Il contenuto estremamente analitico ed argomentato del documento ci consente di rinviare alla lettura di esso. Qui è un altro il punto che si vuole sottolineare: l'importanza e il significato, in termini di democrazia, dell'istituto della dissenting opinion.

14. È nostro convincimento che la sinistra debba rimettere in questione — seguendo l'invito di Norberto Bobbio alla riconsiderazione delle categorie giuridiche — il concetto di diritto-forza e rivalorizzare il concetto democratico del diritto-consenso. Ciò significa — ce ne rendiamo ben conto — rimettere in questione non solo la concezione hobbesiana, ma anche la concezione marxista-leninista del diritto (quella, per intenderci, espressa nel celebre saggio di Lenin Stato e rivoluzione). Naturalmente, in questa sede, non è possibile andare al di là di questo rapido accenno.

È una questione di cui questa rivista si è già occupata, pubblicando una proposta di legge dell'on. Stefano Rodotà intesa ad introdurre l'istituto anche presso la nostra Corte costituzionale ¹⁵. Oggi — ha argomentato Rodotà nella relazione alla sua proposta — le decisioni della Corte costituzionale sono coperte dal massimo di segretezza quanto all'iter della loro formazione, tanto da esser perfino vietata la menzione dell'estensore. Ciò contrasta con le esigenze di trasparenza istituzionale e eon gli orientamenti che sono venuti via via prevalendo negli altri paesi democratici, sull'esempio della Corte suprema degli Stati Uniti. Sembrano quindi maturi i tempi perché la « pubblicità delle opinioni » venga sancita anche con riferimento alla Corte costituzionale italiana secondo le raccomandazioni formulate da illustri costituzionalisti come Costantino Mortati e Francesco Paolo Bonifacio.

Pubblicando la dissenting opinion del giudice Mahrenholz, la rivista vuol dunque non soltanto fornire un importante contributo di pensiero ai temi che sono oggetto dello « speciale », ma anche spezzare nuovamente una lancia in favore di tale istituto, dimostrandone dal vivo il significato e il valore ¹⁶. Valore perché la democrazia si nutre di dissensi che non debbono inacidirsi nel chiuso delle stanze ma uscire all'esterno e gettare il seme di confronti più ampi; e valore, anche, perché la dissenting opinion è uno fra i più importanti fattori di evoluzione del diritto ¹⁷.

Le considerazioni ora svolte costituiscono, del resto, solo apparentemente una digressione dal tema dello « speciale ». Se è vero, come si è detto, che il diritto internazionale trova efficacia attraverso il fortificarsi della coscienza collettiva, è evidente che tutto ciò che serve a far sentire la gente meno succube degli *arcana imperii* e più protagonista delle cose della politica serve anche a far maturare quella coscienza e a risvegliare, pur sul terreno della pace e dei rapporti fra i popoli, nuove capacità di aggregazione e di rivendicazione.

5. Gli altri documenti pubblicati

Nello « speciale » sono anche contenuti i seguenti documenti: l'ordinanza del sindaco del comune di Vittoria, in data 23 maggio 1984, che

^{15.} Cfr. Questione giustizia, 1984, p. 787.

^{16.} Più recentemente (1985, p. 688 ss.) questa *Rivista* ha pubblicato una dissenting opinion manifestatasi all'interno del Tribunale costituzionale spagnolo relativamente alla sentenza 11 aprile 1985 in tema di aborto.

Cfr. F. De Franchis, Dizionario giuridico (inglese-italiano), voce Judgement,
 p. 890.

vieta la circolazione degli automezzi « che trasportano o sono idonei a trasportare armi nucleari », e il decreto 8 giugno 1984 del prefetto di Ragusa che annulla l'ordinanza predetta (sub IV: Un sindaco non rassegnato); la sentenza 14 aprile 1984 del Tribunale di Ragusa che condanna per violenza privata alcune pacifiste imputate di aver impedito con un sit-in il transito di automezzi impiegati nei lavori di realizzazione della base missilistica, e la sentenza 7 novembre 1984 del Pretore di Bologna che dichiara illegittimi i provvedimenti amministrativi di espulsione di pacifiste straniere che avevano manifestato a Comiso (sub V: Il diritto di resistere e un revival scelbiano); il decreto di archiviazione 14 novembre 1985 del giudice istruttore di Siracusa che ha giudiziariamente chiuso la sconcertante vicenda di Sigonella (sub VI: La notte di Sigonella); stralci del caso giudiziario sollevato da alcune donne inglesi davanti ad una corte distrettuale di New York con riferimento alla installazione di missili Cruise in Inghilterra (sub VII: Le donne di Greenbam).

Riproduciamo inoltre (sub II: La sovranità limitata e le sue implicazioni sull'assetto istituzionale) il discorso pronunciato in Senato da Raniero La Valle l'11 aprile 1984, che costituisce ancora oggi uno dei documenti più significativi del dibattito politico-giuridico aperto sulle installazioni missilistiche e la salvaguardia della sovranità nazionale e della pace.

Ci auguriamo con tale insieme di documenti (alcuni dei quali giudiziari e dunque di per se stessi dimostrativi dei nessi esistenti fra il tema della pace e il nostro impegno professionale di giudici) di fornire al lettore gli elementi per una lettura « istituzionale » dei problemi e per decifrare secondo i canoni della cultura giuridica quegli eventi di politica militare e di supreme scelte in campo internazionale che si cerca in tutti i modi di espungere dall'orizzonte dello stato di diritto per confinarli nel comodo limbo delle *political questions*. È invece essenziale per le sorti della democrazia che i principi dello stato di diritto siano conservati e garantiti soprattutto in questo campo. Perché la lotta per il diritto, oggi, è anzitutto lotta per il diritto alla pace.